



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**  
**CAPITANERIA DI PORTO**  
**TRAPANI**



**Ordinanza**

***Disciplina della circolazione in ambito portuale di Favignana***

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Trapani:

**VISTI** il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942 n.327, ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952 n.328;

**VISTA** la Legge 28 gennaio 1994 n.84 (G.U. 04 febbraio 1994) – “Riordino della legislazione in materia portuale” e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il “Nuovo Codice della Strada” approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n.285 ed il relativo regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTE** le Circolari del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – D.G. del Demanio Marittimo e dei Porti – nn.520951 e 5201696, rispettivamente in data 24 febbraio 1995 e 14 aprile 1995, relative all’attribuzione all’Autorità Marittima della competenza a disciplinare la circolazione stradale nell’ambito dei porti;

**VISTA** la Circolare n°5200102 in data 07 gennaio 1999 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, riguardante le aree portuali aperte alla pubblica circolazione stradale;

**VISTA** la propria Ordinanza n.51/97 del 12/06/1997 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale sono stati disciplinati l’accesso, la circolazione e la sosta dei veicoli e delle persone nel porto di Favignana;

**VISTA** la propria Ordinanza n.32/99 del 19/06/1999 e successive modifiche ed integrazioni, con la quale sono stati stabiliti gli obblighi dei vettori marittimi per l’imbarco/sbarco di passeggeri e veicoli nel porto di Favignana;

**VISTA** la propria Ordinanza n.14/2011 del 01/04/2011, come modificata dall’Ordinanza 31/2011, inerente alla Disciplina della circolazione nell’ambito portuale di Favignana;

**CONSIDERATI** gli esiti della riunione tenutasi presso i locali di questa Capitaneria di porto in data 04/04/2024 con gli operatori del settore e con i rappresentanti del Comune di Favignana e dell’Area Marina Protetta delle Isole Egadi;

**TENUTO CONTO** di quanto concordato nel corso dell’incontro tenutosi presso i locali del Comune di Favignana in data 16/05/2024 con il Sindaco ed il Vicesindaco del Comune di Favignana;

**RITENUTO OPPORTUNO** riordinare la disciplina relativa alla circolazione veicolare e pedonale nel Porto di Favignana;

**ORDINA**

## **CAPO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

### **Art. 1 (aree operative ed aree aperte alla libera circolazione veicolare)**

Le **aree operative**, destinate alle attività tipicamente portuali, nelle quali l'accesso, il transito, la sosta e la fermata dei veicoli è consentita solo in funzione delle operazioni di imbarco, sbarco, movimentazione merci, forniture alle navi, servizi portuali, ecc., ovvero per altre finalità speciali elencate nel successivo articolo 3, sono le seguenti:

- Molo San Leonardo;
- Molo S. Genitivo;
- Banchina Principale

Le **sedi stradali** (art. 3 co. 1° CdS) **aperte alla libera circolazione veicolare**, ricadenti all'interno dei confini del porto di Favignana, sono così individuate:

- Piazzale G. Barraco, ad esclusione del tratto in basolato di marmo prospiciente il ciglio banchina;
- Piazzale Marina;

Le aree demaniali marittime poste a sud di "Cala Principale" del Porto di Favignana, adiacenti la zona denominata "*Playa*", devono ritenersi situate al di fuori dei confini portuali e, pertanto, soggette al potere regolamentare dell'Amministrazione Comunale.

### **Art. 2 (disciplina dei varchi ed accessi in porto)**

L'ingresso in porto per i veicoli a vario titolo autorizzati dovrà avvenire esclusivamente attraverso i seguenti varchi con limitazioni di orario e di traffico indicati in apposita segnaletica affissa in corrispondenza di ciascun varco. Saranno aperti al pubblico i sottoelencati varchi:

- Varco di accesso al Molo San Leonardo – Molo S. Genitivo (n. 1);
- Varco di accesso alla Banchina Principale (n. 2).

Le persone appiedate che si recano presso gli uffici/biglietterie/bar siti nel porto, possono utilizzare tutti i varchi, ferme restando le disposizioni in materia di sicurezza portuale (*safety e security*).

I conducenti dei veicoli dovranno usare nella guida particolare prudenza, specialmente nelle ore notturne, tenendo conto delle obiettive condizioni di pericolosità insite nella circolazione portuale e regolando, in ogni caso, la velocità in relazione alle condizioni atmosferiche, particolarmente in caso di pioggia o di visibilità ridotta.

L'accesso in porto di veicoli con carichi pericolosi è soggetta ad autorizzazione rilasciata, previa domanda dagli interessati, dalla locale Autorità Marittima che imporrà, di volta in volta, l'adozione di particolari cautele.

## **CAPO II DISCIPLINA DELLE AREE OPERATIVE**

### **Art. 3 (norme sulla viabilità)**

**Il transito nelle aree operative** di cui al precedente articolo 1 è **consentito** solo alle

seguenti categorie di veicoli:

- autoveicoli, automezzi e motocicli appartenenti a Comandi, Enti o Uffici Pubblici ovvero muniti di contrassegno speciale per Servizio di Stato;
- ambulanze in servizio di soccorso;
- autoveicoli privati muniti del contrassegno speciale previsto da apposito Decreto Ministeriale (libero accesso nei Porti nazionali);
- veicoli e motocicli a seguito di passeggeri, nonché veicoli destinati al trasporto di merci, semirimorchi senza motrice compresi, diretti/provenienti dalle navi in sosta in porto purché muniti di regolare biglietto, per il tempo strettamente necessario alle operazioni di imbarco/sbarco;
- autoveicoli che trasportano persone con disabilità o a mobilità ridotta (P.M.R.), muniti di apposito contrassegno in corso di validità, da/per gli stalli all'uopo individuati;
- autoveicoli privati con medico a bordo in chiamata d'emergenza per assistere persone in ambito portuale;
- veicoli per la consegna di merci, materiali e generi di consumo alle navi ed ai concessionari di esercizi commerciali nelle banchine portuali per il tempo strettamente necessario all'effettuazione delle operazioni;
- ditte munite di autorizzazione allo svolgimento dell'attività nell'ambito portuale ex art. 68 C.Nav.
- veicoli del personale del Gruppo Ormeggiatori delle Isole Egadi;
- taxi muniti di regolare licenza, nel numero massimo degli stalli di sosta all'uopo destinati.

La **sosta e la fermata** dei suddetti veicoli nelle aree operative è permessa per il tempo strettamente necessario alle operazioni per le quali è consentito – in ragione di quanto sopra descritto - il transito, purché non costituiscano intralcio alle operazioni portuali ed ai servizi tecnici.

I taxi potranno sostare esclusivamente all'interno dei n°4 (quattro) stalli dedicati, contrassegnati da apposita segnaletica orizzontale di colore giallo e verticale, collocati tra il molo San Leonardo e il Molo Genitivo. In prossimità dei predetti stalli dovranno essere posizionate, a cura dell'Ente competente, idonee barriere New Jersey o manufatti similari, al fine di scongiurare il pericolo di caduta in mare.

Nei 4 (quattro) stalli siti nel **Molo San Leonardo**, contraddistinti da segnaletica orizzontale di colore giallo e verticale di "divieto di sosta con cartello integrativo zona rimozione coatta, escluso autorizzati", **la sosta è consentita esclusivamente ai veicoli utilizzati per il trasporto di persone con disabilità o a mobilità ridotta (P.M.R.), muniti di apposito contrassegno** in corso di validità.

**È sempre vietata la fermata o la sosta** dei veicoli nelle seguenti circostanze:

- nel raggio d'azione dei mezzi meccanici;
- in prossimità dei cavi di ormeggio in tensione;
- ad almeno 5 (cinque) metri dal ciglio delle banchine;
- allo sbocco dei passi carrabili;
- dentro gli stalli di colore giallo senza la prescritta autorizzazione;
- nelle zone sprovviste di qualsiasi segnale sia verticale che orizzontale;
- su entrambi i fronti dei varchi portuali di accesso/uscita al Porto anche se chiusi;
- sopra o in prossimità delle prese d'acqua, telefoniche, elettriche e tombini;
- in prossimità dei depositi carburanti;

- in presenza di nave con carico pericoloso.

L'inosservanza dei divieti sopra citati comporta la rimozione forzata ed il trasferimento in apposite rimesse con spese a carico del proprietario del mezzo.

Nelle aree operative la **velocità massima** consentita ai veicoli e nei tratti viari appena adiacenti i predetti piazzali è di **20 (venti) Km/h**, fatta eccezione per i veicoli di polizia e di soccorso nell'espletamento del servizio d'istituto.

I veicoli a qualunque titolo circolanti dovranno rispettare le seguenti **prescrizioni**:

- avere in corso di validità l'assicurazione per responsabilità civile verso terzi;
- osservare i limiti di velocità sopra descritti, fino a fermarsi in presenza di traffico pedonale in modo da non costituire pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose o intralcio o nocimento in genere alla circolazione portuale;
- avere impianti di scarico integri ovvero muniti di dispositivo parascintille nelle zone dove sia previsto il divieto di fiamme libere o di fumare;
- dare la precedenza ai veicoli in uscita;
- transitare a distanza di sicurezza dal ciglio banchina.

I **veicoli provenienti dall'estero**, sprovvisti di assicurazione, prima dello sbarco della nave dovranno munirsi della polizza R.C.A., oppure sbarcare su carro attrezzi che li condurrà fuori dall'ambito portuale.

Fermo restando l'osservanza di tutte le norme di sicurezza sul trasporto e procedure doganali, i veicoli in partenza, con o senza carico di merci, del tipo autocarri, trattori speciali, autotreni e simili, fatta eccezione per i mezzi portuali, possono accedere nelle aree operative a condizione che i conducenti esibiscano il documento di viaggio e che l'accesso non avvenga prima dell'avvenuto sbarco di tutti i veicoli dalla nave su cui sono destinati.

Le autovetture, i pullman ed i motocicli con passeggeri al seguito, in partenza, possono accedere nelle aree operative a condizione che i conducenti esibiscano il documento di viaggio e che l'accesso in porto non avvenga prima dell'avvenuto sbarco di tutti i veicoli dalla nave su cui sono destinati.

#### **Art. 4**

#### **(obblighi per i vettori marittimi e le imprese – servizio piazzalisti)**

1. Per le operazioni di imbarco/sbarco dei passeggeri, anche con autovettura al seguito, la responsabilità di eventuali danni alle persone è posta in capo al vettore marittimo nei termini, modalità e limiti di cui all'art.409 del Codice della Navigazione.
2. Nel periodo compreso **tra il 01 giugno e 30 ottobre di ogni anno**, le compagnie di navigazione che effettuano trasporto di veicoli e/o passeggeri da/per il porto di Favignana dovranno istituire un **servizio di "piazzalista"** composto da un adeguato numero di addetti, **non inferiore a 2 (due) presenti contemporaneamente nel periodo compreso tra il 15 luglio e il 15 settembre per i traghetti Ro-Ro**, distinti dall'equipaggio in forza alla nave, con il compito di presenziare a tutte le operazioni di imbarco/sbarco di veicoli e passeggeri da e per le navi sociali ormeggiate presso le banchine del porto di Favignana. In particolare, i suddetti piazzalisti dovranno provvedere a:
  - incolonnare gli autoveicoli muniti di regolare biglietto di viaggio in attesa di imbarco;
  - convogliare i veicoli in uscita dai varchi portuali durante le operazioni di sbarco; separare il traffico dei veicoli da quello dei passeggeri appiedati;
  - coordinarsi con il personale addetto alla *Security* (qualora applicabile) al fine di collaborare ai controlli che saranno effettuati per l'accesso alle *Port Facilities*,

3. Durante il periodo di cui al precedente comma, in occasione delle operazioni commerciali e nelle fasi immediatamente precedenti/successive, le società armatrici/proprietarie di mezzi veloci (HSC, DSC, Aliscafi, etc.) dovranno far presidiare le banchine ed il pontile d'ormeggio, tramite uno o più addetti al controllo con il compito di impedire, anche a mezzo di transenne mobili o simili, l'attesa dei passeggeri destinati all'imbarco in prossimità del ciglio banchina ovvero del suddetto pontile che dovrà essere impiegato solo per il transito al momento dell'imbarco/sbarco.
- La predetta sosta in attesa dei passeggeri dovrà pertanto essere effettuata sugli spazi retrostanti ed a debita distanza dal ciglio banchina, al fine di consentire le operazioni di accosto, ormeggio e sbarco passeggeri in condizioni di sicurezza.
4. Si fa obbligo, altresì, di provvedere all'allestimento di opportuni corridoi destinati a separare il flusso di passeggeri in arrivo da quelli in partenza dal porto di Favignana, tramite il posizionamento di transenne ed apposita segnaletica monitoria.
5. Tutte le compagnie di navigazione e le società armatrici citate nei precedenti commi 2 e 3, dovranno posizionare ogni utile segnaletica e cartellonistica mobile per indirizzare il traffico di veicoli e passeggeri destinati all'imbarco o all'uscita dai varchi portuali.
6. L'elenco del personale addetto ai controlli dovrà essere comunicato alla locale Autorità Marittima entro la data di attivazione del servizio stesso.
- Il predetto personale dovrà essere facilmente riconoscibile a mezzo di tesserini di riconoscimento e/o divise sociali.

### CAPO III

## DISCIPLINA DELLE AREE APERTE ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE VEICOLARE

### Art.5

#### *(norme sulla viabilità e sulla sosta dei veicoli)*

La circolazione nelle aree portuali aperte alla libera circolazione veicolare di cui al precedente articolo 1, comma 2°, è soggetta al **limite massimo di velocità di 30 Km/h**, fatta eccezione per le zone in cui esiste una diversa indicazione.

*Il tratto di strada congiungente piazzale G. Barraco con piazzale Marina è aperto alla libera circolazione veicolare, con **doppio senso di marcia** e senso unico alternato nei tratti più angusti individuati da apposita segnaletica verticale. Dal 01 giugno al 30 ottobre di ogni anno, dalle ore 18.00 alle ore 07.00, la stessa strada è da considerarsi **Area Pedonale**, con **divieto di transito e di sosta a tutti i veicoli**; l'accesso all'area pedonale è consentito soltanto ai veicoli delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco ed ai mezzi di soccorso in genere in servizio di emergenza nell'area, nonché ai veicoli al servizio di persone invalide munite del personale contrassegno arancione ed ai velocipedi.*

Nelle aree portuali aperte alla libera circolazione veicolare, la **sosta dei veicoli è consentita** esclusivamente negli appositi spazi siti nel **piazzale G. Barraco** contraddistinti da apposita segnaletica orizzontale e verticale di "divieto di sosta con cartello integrativo zona rimozione coatta, escluso i mezzi autorizzati";

All'interno dei suddetti stalli, potranno sostare:

- veicoli che esporranno il contrassegno (mod. 119) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- veicoli che esporranno apposito contrassegno numerato, datato e firmato dal titolare pro-tempore dell'Autorità Marittima concedente, o suo delegato, rilasciato previa presentazione di motivata istanza ai soggetti individuati secondo i criteri di cui al successivo art.6, nel rispetto della vigente normativa sul bollo, avente validità, di massima, dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

➤ veicoli muniti di contrassegno “P.M.R.”

E' vietata la sosta e la fermata nelle restanti aree destinate ai sensi dell'art. 1 alla libera circolazione veicolare.

## **Art. 6** **(modalità di rilascio dei permessi)**

I contrassegni di cui ai precedenti artt.3 e 5 saranno rilasciati ai soggetti rientranti all'interno della seguente casistica:

- a. personale del locale Gruppo Ormeggiatori;
- b. agenzie marittime e spedizionieri doganali aventi sede operativa nel Comune di Favignana, fino ad un **massimo di 2 (due)** permessi qualora l'esercente abbia alle proprie dipendenze un numero superiore di addetti;
- c. imprese autorizzate all'esercizio di operazioni e servizi portuali, fino ad un **massimo di 2 (due)** permessi qualora l'esercente abbia alle proprie dipendenze un numero superiore di addetti;
- d. enti pubblici ed esercizi commerciali che hanno la propria sede operativa all'interno del Porto di Favignana, limitatamente alla zona di parcheggio più vicina, fino ad un **massimo di 2 (due)** permessi qualora l'ente o l'esercente abbia alle proprie dipendenze un numero superiore di addetti;
- e. biglietterie ed esercizi di ristorazione/bar concessionari di spazi di banchina portuale fino ad un **massimo di 2 (due)** permessi qualora l'esercente abbia alle proprie dipendenze un numero superiore di addetti, relativamente alla zona di parcheggio più vicina;
- f. Uffici pubblici e Comandi di Forze Armate/di Polizia che svolgono la propria attività lavorativa con prevalenza in ambito portuale, fino ad un **massimo di 2 (due)** permessi;
- g. Organismi ed Enti di Classifica fino ad un massimo di **massimo di 2 (due)** permessi;
- h. soggetti pubblici e privati non rientranti nella casistica sopra descritta per i quali, l'Autorità Marittima, in casi assolutamente eccezionali e limitati, potrà valutare l'assegnazione di permessi in ragione delle contingenti esigenze di carattere portuale e/o di viabilità cittadina, con preferenza per le fattispecie che possano meglio perseguire un pubblico interesse.

Il contrassegno, numerato, datato e firmato dal titolare pro-tempore dell'Autorità Marittima concedente, o suo delegato, avrà, di massima, **validità dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno**. Dovrà essere esposto sul veicolo in sosta in maniera visibile. Ai fini dell'eventuale rinnovo dovrà essere presentata nuova istanza secondo il modello in allegato 1. Nei casi di smarrimento dovrà farsene tempestiva denuncia ai competenti organi di polizia.

L'utilizzo dei contrassegni presuppone conoscenza integrale dei potenziali pericoli derivanti dalle attività portuali e delle norme di circolazione portuale, con conseguente manleva da ogni responsabilità per l'Autorità Marittima concedente.

## **CAPO IV** **NORME FINALI**

### **Art. 7** **(disposizioni speciali)**

Le disposizioni di questa ordinanza non consentono di derogare alle complementari misure di *port-security* prescritte all'interno delle banchine portuali secondo le relative pianificazioni approvate dalla Capitaneria di porto di Trapani.

Sono fatti salvi eventuali diritti di occupazione del suolo demaniale marittimo acquisiti in forza di provvedimenti ex art. 34 e 36 del Codice della Navigazione.

**Art. 8**  
**(disposizioni sanzionatorie ed abrogative)**

L'inosservanza delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca diverso illecito, sarà punita, a seconda della fattispecie, ai sensi del Codice della Strada, dell'art.1161 e dell'art.1174 del Codice della Navigazione.

La presente Ordinanza entra in vigore con decorrenza 01 giugno 2024 ed abroga la precedente Ordinanza 14/2011.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio e sul sito <http://www.guardiacostiera.gov.it/trapani>.

Detto sito internet è accessibile anche mediante l'utilizzo del sotto riportato Qr Code:



Trapani, li \_\_\_\_\_

**IL COMANDANTE**  
**C.V. (CP) Guglielmo CASSONE**  
Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D. Lgs. 82/2005

Firmato Digitalmente da/Signed by:  
**GUGLIELMO CASSONE**

In Data/On Date:  
giovedì 30 maggio 2024 16:27:49